



LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH) NEL PROGRAMMA DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) 2021-2027 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2026

I. OBIETTIVO E ORGANIZZAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Obiettivi delle presenti Linee Guida sono i seguenti.

- Fornire elementi di inquadramento all'Autorità di Gestione (di seguito "AdG") per la verifica del principio "*Do No Significant Harm*" (di seguito "DNSH") in fase di implementazione del Programma FESR 2021 – 2027;
- Definire procedure e criteri articolati per area tematica e categoria di interventi del Programma FESR 2021-2027, a supporto delle fasi di selezione degli interventi (avvisi di selezione/bandi relativi all'affidamento di appalti pubblici), istruttoria ed attuazione degli stessi.
- Integrare ed aggiornare le precedenti Linee Guida, approvate con Determinazione del Dirigente dell'UMSE Europa n. 4654 dell'8 maggio 2023, alla luce delle modifiche che hanno interessato il Programma FESR 2021-2027 ed in particolare dell'eliminazione di una priorità (priorità 2) e la contestuale introduzione di una nuova priorità (priorità 5) in tema di Social Housing, come si dirà di seguito.

Le presenti Linee Guida costituiscono un documento orientativo che contempla una casistica ampia di interventi attivabili nell'ambito delle singole azioni del Programma FESR 2021-2027, da verificare e declinare negli avvisi/procedure di appalto in funzione della tipologia di progetti finanziabili.

Destinatari delle Linee Guida:

- responsabili attuazione interventi;
- beneficiari;
- controllori.

Le presenti Linee Guida si applicano alle operazioni avviate a decorrere dal settembre 2026; per le operazioni attuate prima di questa data, continuano ad applicarsi le Linee Guida approvate con Determinazione del Dirigente dell'UMSE Europa n. 4654 dell'8 maggio 2023.

Premessa

Il Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento è stato adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 7943 del 28 ottobre 2022 e successivamente approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 del 18 novembre 2022. Esso ha una dotazione complessiva pari a euro 181.028.550 euro, di cui il 40% cofinanziato dall'Unione Europea, il 42% dallo Stato italiano e il 18% dalla Provincia autonoma di Trento.

Nel corso del 2025, in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 del Reg. (UE) 2021/1060 contenente disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali, si è proceduto al riesame intermedio (cosiddetta "mid-term review") dell'andamento del Programma FESR 2021-2027 e, in esito a questo, a definire una prima proposta di modifica alla luce del complessivo stato di avanzamento fisico e finanziario. Tale prima proposta di modifica del Programma FESR 2021-2027 si limitava ad una redistribuzione delle allocazioni finanziarie nell'ambito del Programma stesso, con la cancellazione di alcune azioni non ancora attivate e la cui attivazione non era ritenuta più opportuna da parte delle strutture provinciali competenti. Con

deliberazione n. 1821 del 28 novembre 2025 la Giunta provinciale approvava la sopra descritta prima proposta di modifica del Programma FESR 2021-2027 e avviava la procedura negoziale finalizzata all'approvazione da parte della Commissione Europea.

Tuttavia, tra la fine del 2025 e inizio 2026, facendo seguito ad un'iniziativa dello Stato italiano e della Commissione europea, in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome è stata sancita un'intesa per il rafforzamento della priorità "Housing" nell'ambito della politica di coesione europea 2021-2027, con il contributo dei Programmi FESR delle Regioni e delle Province autonome.

Alla luce di tale intesa, nel corso della procedura negoziale finalizzata all'approvazione della prima proposta di modifica del Programma FESR 2021-2027 precedentemente citata la Commissione Europea ha formalmente chiesto all'Amministrazione provinciale di integrare il Programma FESR 2021-2027 con un'apposita priorità dedicata al tema del "social housing". L'Autorità di Gestione del Programma FESR 2021-2027 ha pertanto proceduto, confrontandosi con i Dipartimenti provinciali e le strutture di sistema competenti in materia di politiche abitative, a definire una ulteriore revisione della proposta di modifica del Programma FESR 2021-2027, in modo tale da integrare la nuova priorità sull'edilizia abitativa. Conseguentemente, la prima proposta di modifica del Programma FESR 2021-2027 approvata con la predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1821 del 28 novembre 2025 è stata ulteriormente integrata ed aggiornata con l'introduzione di una priorità denominata "Trentino per l'abitare" (a cui viene associato il nuovo obiettivo specifico 4.7 "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili", prevedendo una dotazione finanziaria pari a euro 22.000.000. Contestualmente dal Programma FESR 2021-2027 sono state eliminate la priorità 2 "Trentino in rete" e le originarie azioni in tema di R&I (nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.1, che vede ora due azioni totali), in tema di digitalizzazione delle PMI (nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.2, che vede ora un'azione) e in tema di riduzione dei consumi elettrici delle imprese (nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.1, che vede ora un'azione).

Alla luce delle integrazioni e modifiche al Programma FESR 2021-2027 descritte nel paragrafo precedente, la deliberazione n. 1821 del 28 novembre 2025 che approvava la prima proposta di modifica del Programma FESR 2021-2027 è stata aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale n. 253 del 24 febbraio 2026. La Commissione europea ha approvato la revisione del Programma FESR 2021-2027 con Decisione C(2026) 2072 di data 23 marzo 2026 (che modifica la precedente Decisione C(2022) 7943 di data 28 ottobre 2022); infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 832 del 29 maggio 2026 si è avuta la presa d'atto della revisione del Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento.

Per effetto di tale revisione, la struttura del Programma FESR 2021-2027 risulta pertanto ridefinita come segue:

- Priorità 1 - Trentino competitivo: euro 78.378.650 di cui euro 54.500.000 per l'obiettivo specifico a.i) "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", euro 13.378.650 per l'obiettivo specifico a.ii) "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione", euro 7.500.000 per l'obiettivo specifico a.iii) "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" ed euro 3.000.000 per l'obiettivo specifico a.iv) "Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità";
- Priorità 2 - Trentino in rete: cancellata
- Priorità 3 - Trentino sostenibile: euro 74.313.900, di cui euro 23.000.000 per l'obiettivo specifico b.i) "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra", euro 23.000.000 per l'obiettivo specifico b.ii) "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti" ed euro 28.313.900 per l'obiettivo specifico b.iv) "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione del rischio di catastrofi e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici";
- Priorità 5 (numerazione assegnata dal sistema SFC della Commissione europea) – Trentino per l'abitare: euro 22.000.000 per l'obiettivo specifico d.7) "Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili (FESR)";
- Assistenza tecnica: euro 6.336.000.

L'ammontare complessivo del Programma FESR 2021-2027, pari a 181.028.550 euro, e le percentuali di contribuzione da parte dell'UE (40%) e dello Stato (42%) rimangono invariate.

Si è proceduto, in parallelo, agli adempimenti derivanti dalle previsioni della Direttiva 2001/42/CE e dal d.P.P. 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg. in materia di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della modifica proposta. L'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA), con provvedimento n. 202 del 24 aprile 2026, ha disposto l'esclusione dalla procedura di VAS in quanto la modifica del programma non comporta effetti significativi sull'ambiente.

II. IL PRINCIPIO DNSH: OBIETTIVI E INTEGRAZIONE NEL PROGRAMMA

Il principio DNSH è entrato in vigore nel febbraio 2021 come un nuovo meccanismo di verifica per gli investimenti pubblici che, sulla base del Regolamento Tassonomia UE 2020/852, non devono arrecare in nessun caso un *danno significativo all'ambiente*.

Ne consegue che tutti gli investimenti pubblici devono rispettare il principio DNSH, ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente. In particolare, **un'attività economica arreca un danno significativo¹:**

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Al fine di garantire l'ottemperanza del principio DNSH, il Programma FESR 2021-2027 della Provincia Autonoma di Trento ha integrato, fin dalla fase di definizione della strategia, le misure necessarie a garantire il rispetto e la tracciabilità del principio da parte di tutti gli interventi finanziati. Tali misure costituiscono parte integrante del processo di attuazione degli interventi, garantendo così una completa integrazione del DNSH nell'ambito del Programma FESR 2021-2027 in tutte le sue fasi. In particolare:

- Nella definizione della strategia è stato verificato ex ante, attraverso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il rispetto del principio DNSH con riferimento alle azioni/interventi programmati nel Programma FESR 2021-2027.
- Nell'istruttoria per la selezione delle operazioni ammissibili al finanziamento FESR 2021-2027 i criteri di selezione per l'ammissibilità a finanziamento vengono integrati con eventuali ulteriori criteri ambientali, ivi comprese le prescrizioni e le misure DNSH, atti ad escludere attività che potrebbero non garantire il rispetto del principio DNSH.
- Nella fase di attuazione degli interventi si ha cura di applicare i criteri ambientali, ivi comprese le prescrizioni e le misure DNSH, così come individuate negli avvisi di selezione/bandi relativi all'affidamento di appalti pubblici.
- A conclusione degli interventi è altresì prevista la verifica per confermare che gli interventi realizzati garantiscano concretamente il rispetto del principio DNSH.

A tali misure si aggiunge il monitoraggio ambientale del Programma FESR 2021-2027, che prevede indicatori specifici atti a misurare il contributo del Programma stesso, lì dove pertinente, alle componenti ambientali legate agli obiettivi DNSH.

Tutti i *passaggi* attuativi del Programma FESR 2021-2027, pertanto, tengono conto degli elementi necessari a garantire la conformità rispetto al principio DNSH per tutti gli interventi da esso finanziati.

In questo modo è stata ottenuta una completa integrazione del principio DNSH nel Programma FESR 2021-2027 partendo dalla fase programmatica fino alle fasi attuative e realizzative.

III. RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI CHE GARANTISCONO IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

L'integrazione del principio del DNSH nel Programma FESR 2021-2027 della Provincia Autonoma di Trento ha preso come riferimento normativo i seguenti principali Regolamenti e/o atti.

- Il Regolamento Tassonomia UE 2020/852.
- La Comunicazione della Commissione C(2021)1054 final *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* che individua nel processo di VAS la fase in cui è possibile verificare che un Programma di interventi finanziati da fondi pubblici sia conforme rispetto al principio del DNSH.

¹ Art. 17 Reg. (UE) 2020/852

- La nota del 07/12/2021 “Attuazione del Principio orizzontale DNSH (“Do No significant harm principle”) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027” del MiTE – DITEI Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi che, riprendendo le indicazioni della Commissione, ha predisposto di concerto con il Ministero per la Transizione Ecologica, in qualità di Autorità Ambientale Nazionale per la VAS, gli indirizzi tecnici e metodologici per l’applicazione del principio DNSH ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali sottoposti a VAS.
- Le Linee Guida nazionali denominate “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”, redatte e più volte aggiornate dal MEF nell’ambito del PNRR, che hanno lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti nelle fasi di selezione e attuazione degli interventi. **Tali Linee Guida, in particolare, vengono utilizzate - sulla base dei principi di proporzionalità ed adeguatezza - dall’Autorità di Gestione del Programma FESR 2021-2027 come utile parametro di riferimento per valutare la coerenza delle azioni FESR con gli obiettivi DNSH, adattando le prescrizioni delle schede tecniche nazionali alla natura, localizzazione e dimensione degli interventi attuati in Provincia di Trento tramite il Programma FESR 2021-2027.**

IV. INTEGRAZIONE DEL PRINCIPIO NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

In fase di VAS è stato verificato che il Programma FESR 2021-2027 è compatibile e conforme al principio DNSH e, lì dove si sono rilevati effetti rispetto ad uno dei sei obiettivi DNSH, questi sono stati valutati non significativi e sono state individuate opportune mitigazioni e prescrizioni tali da garantire la loro *trascurabilità* e, in alcuni casi, impedire che tali effetti si manifestino.

Di seguito si riportano gli elementi che permettono di verificare come il principio del DNSH sia integrato nel Programma FESR 2021-2027 in tutte le sue fasi ed i principali elementi introdotti (prescrizioni) che garantiscono la conformità degli interventi rispetto allo stesso.

PRIORITÀ 1 - TRENTINO COMPETITIVO

OS 1.1) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Az. 1) Potenziamento delle infrastrutture di ricerca e dei poli di specializzazione/innovazione

Az. 2) Supporto al trasferimento tecnologico e alle start up innovative

L’azione 2 non produce effetti ambientali con riferimento ai 6 obiettivi del principio DNSH, mentre per l’azione 1 sono stati rilevati effetti rispetto all’Obiettivo 4. *Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti* valutati come non significativi. Nell’ambito di tale azione, infatti, potrebbero essere previsti interventi che prevedono il rinnovo e/o l’acquisto e/o adeguamento di attrezzature o impianti, investimenti che determinano direttamente la produzione di *rifiuti* che nel caso delle attrezzature ITC sono costituiti spesso da minerali rari e/o dannosi per l’ambiente. Tali effetti sono stati valutati come non significativi, ma si è scelto comunque di porre in essere opportune mitigazioni e prescrizioni che garantiscano la conformità rispetto al principio DNSH.

In particolare le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti. Sono stati pertanto individuati specifici standard ambientali dimostrabili univocamente tramite certificazioni, etichette, normative nazionali / europee di riferimento, ecc., che saranno oggetto di controllo sia in fase di ammissibilità degli interventi che di collaudo finale (rendicontazione della spesa).

Inoltre, nel caso di beneficiari privati, è prevista l’esclusione dal finanziamento di specifiche attività e/o di imprese con codici ATECO ritenuti non ammissibili ai fini del DNSH.

OS 1.2) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Az. 1) Sviluppo di infrastrutture e servizi di e-government integrati e interoperabili per cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione

Tale azione potrebbe generare effetti con riferimento all'*Obiettivo 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici* in quanto lo sviluppo della digitalizzazione e dell'impiego delle tecnologie di comunicazione e informazione (ICT) determina un maggiore consumo di energia per il funzionamento dei sistemi. Questi effetti sono completamente o parzialmente mitigati dal contributo che la digitalizzazione può determinare nella riduzione dei trasporti e degli altri consumi energetici.

Anche se i potenziali effetti negativi sono stati considerati come non significativi, sono state previste opportune prescrizioni per la fase di selezione e attuazione degli interventi.

Anche in questo caso si prevede che le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing debbano essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti, e sono stati individuati specifici standard ambientali dimostrabili univocamente tramite certificazioni, etichette, normative nazionali/europee di riferimento, ecc., che saranno oggetto di controllo sia in fase di ammissibilità degli interventi che di collaudo finale (rendicontazione della spesa).

OS 1.3) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Az. 1) Sostegno a forme di aggregazione e all'internazionalizzazione delle imprese anche in ottica di filiera

Az. 2) Investimenti per la competitività delle PMI

L'azione 2 potrebbe generare effetti con riferimento all'*Obiettivo 4. Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti*, considerati come non significativi. Nell'ambito di tale azione, infatti, potrebbero essere previsti interventi che prevedono il rinnovo e/o l'acquisto e/o adeguamento di attrezzature o impianti, investimenti che determinano direttamente la produzione di *rifiuti* che nel caso delle attrezzature ITC sono costituiti spesso da minerali rari e/o dannosi per l'ambiente. Anche se tali effetti sono valutati come non significativi, sono state previste opportune prescrizioni per la fase di selezione e attuazione degli interventi.

Come per i precedenti obiettivi specifici le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggiate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti e sono stati individuati specifici standard ambientali dimostrabili univocamente tramite certificazioni, etichette, normative nazionali / europee di riferimento, ecc., che saranno oggetto di controllo sia in fase di ammissibilità degli interventi che di collaudo finale (rendicontazione della spesa).

Inoltre è prevista l'esclusione dal finanziamento di specifiche attività e/o di imprese con codici ATECO ritenuti non ammissibili ai fini del DNSH.

OS 1.4) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

Az.1) Sostegno allo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente

L'azione prevista è stata valutata come compatibile con il principio del DNSH in fase di VAS in quanto la sua attuazione non produce effetti ambientali.

PRIORITÀ 3 - TRENTINO SOSTENIBILE

OS 2.1) Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Az. 1) Riqualificazione energetica del patrimonio pubblico

Fermo restando che – laddove l'oggetto della prestazione/oggetto dell'appalto lo permetta – l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti è considerata di per sé misure sufficienti a presidio del rispetto del principio DNSH, si rappresenta che, con riferimento agli obiettivi *1. Mitigazione dei cambiamenti climatici*, *5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento* e *6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*, si determina un contributo positivo da parte dell'azione. Gli interventi attivati in tale ambito, infatti, determinano una riduzione del consumo energetico ed un complessivo incremento dell'efficienza energetica degli edifici, contribuendo in questo modo ad una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed inquinanti nell'aria, e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, con effetti sulla riduzione dei rischi che incombono su alcuni habitat e su alcune specie, contrastando così la perdita o il degrado di habitat.

L'unico effetto, valutato come non significativo, si rileva con riferimento all'*obiettivo 4. Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti* a seguito della possibile produzione di rifiuti in fase di realizzazione degli investimenti che appare comunque trascurabile e controllata in quanto è prevista, in fase di attuazione degli interventi, la verifica puntuale del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nella fase di cantiere (come previsto dalla normativa), anche tramite i CAM vigenti.

Al fine di garantire la piena conformità degli interventi agli obiettivi DNSH la fase di selezione degli interventi, e successiva attuazione, sarà soggetta a prescrizioni precise, in particolare con riferimento agli interventi che prevedono anche l'installazione di pannelli fotovoltaici, quali:

- Per l'installazione dei pannelli sarà verificata l'adozione, per singolo intervento, delle Norme CEI vigenti; dovrà essere favorito l'impiego di apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla DIRETTIVA 2009/125/CE nonché le Istruzioni operative, come previsto dalla normativa sui RAEE, per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (ai sensi dell'art.40 del D.lgs. 49/2014 e dell'art.1 del D.lgs. 118/2020"; i pannelli fotovoltaici ammessi a finanziamento dovranno avere la Marcatura CE o rispondere alle caratteristiche richieste dal GSE (Certificazioni componenti).
- Le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti: individuazione di specifici standard ambientali dimostrabili univocamente tramite certificazioni, etichette, normative nazionali / europee di riferimento, ecc., che saranno oggetto di controllo sia in fase di ammissibilità degli interventi che di collaudo finale (rendicontazione della spesa).
- Sono previsti inoltre vincoli per interventi localizzati su suoli agricoli (le realizzazioni ubicate in aree agricole devono garantire la continuità dell'attività agricola sottostante), o in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse per i quali, come da normativa vigente, dovrà essere condotta un'opportuna valutazione di incidenza che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione, nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc."

OS 2.2) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Az. 1) Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili

Fermo restando che – laddove l'oggetto della prestazione/oggetto dell'appalto lo permetta – l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti è considerata di per sé misure sufficienti a presidio del rispetto del principio DNSH, si può affermare che, come per il precedente Obiettivo Specifico 2.1, gli interventi attivati nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.2 sono valutati compatibili con il principio "DNSH". Anche in questo caso, infatti, con riferimento agli obiettivi *1. Mitigazione dei cambiamenti climatici*, *5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento* e *6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*, si rileva un contributo positivo. Gli interventi attivati determinano un incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili contribuendo in questo modo ad una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed inquinanti nell'aria e alla mitigazione dei cambiamenti climatici con effetti sulla riduzione dei rischi che incombono su alcuni habitat e su alcune specie, contrastando così la perdita o il degrado di habitat.

L'unico effetto, valutato come non significativo, si rileva con riferimento *all'obiettivo 4. Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti* a seguito della possibile produzione di rifiuti in fase di realizzazione degli investimenti, che appare comunque trascurabile, ed è prevista, in fase di attuazione, la verifica puntuale del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nella fase di cantiere (ovvero il controllo del rispetto della normativa vigente). Nell'ottica di garantire la piena conformità dell'azione al DNSH la fase di selezione degli interventi e successiva attuazione, con riferimento all'installazione di pannelli fotovoltaici saranno previste prescrizioni precise quali:

- Dovrà essere verificata l'adozione, per singolo intervento, delle Norme CEI vigenti; dovrà essere favorito l'impiego di apparecchiature che seguono i criteri per la progettazione ecocompatibile previsti dalla DIRETTIVA 2009/125/CE nonché le Istruzioni operative, come previsto dalla normativa sui RAEE, per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (ai sensi dell'art.40 del D.lgs. 49/2014 e dell'art.1 del D.lgs. 118/2020"; i pannelli fotovoltaici ammessi a finanziamento dovranno avere la Marcatura CE o rispondere alle caratteristiche richieste dal GSE (Certificazioni componenti).
- Le apparecchiature elettroniche acquistate, noleggate e prese in leasing devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti: individuazione di specifici standard ambientali dimostrabili univocamente tramite certificazioni, etichette, normative nazionali / europee di riferimento, ecc., che saranno oggetto di controllo sia in fase di ammissibilità degli interventi che di collaudo finale (rendicontazione della spesa).
- Sono previsti inoltre vincoli per interventi localizzati su suoli agricoli (le realizzazioni ubicate in aree agricole devono garantire la continuità dell'attività agricola sottostante), o in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse per i quali, come da normativa vigente, dovrà essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione, nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc."

- Nel caso di tetti in amianto gli interventi di rimozione dovranno essere eseguiti da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

OS 2.4) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

Az. 1) Stabilità e messa in sicurezza del territorio

Az. 2) Rafforzamento dei sistemi a supporto della rete strategica provinciale di protezione civile

Fermo restando che – laddove l'oggetto della prestazione/oggetto dell'appalto lo permetta – l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti è considerata di per sé misure sufficienti a presidio del rispetto del principio DNSH, si rappresenta che gli interventi previsti nell'ambito delle 2 azioni generano effetti positivi con riferimento agli obiettivi 2. *Adattamento ai cambiamenti climatici*, 3. *Uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine* e 6. *Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*. Le azioni materiali e immateriali previste contribuiscono, infatti, ad aumentare la resilienza dei territori e a ridurre i rischi provocati dagli eventi meteorologici estremi causati dai cambiamenti climatici (interventi a supporto della rete strategica provinciale di protezione civile). Inoltre, alcuni degli interventi previsti, in particolare quelli che prevedono la riqualificazione dei corsi d'acqua, possono ripristinare la continuità ecologica degli stessi. Infine le azioni, agendo sulla riduzione del rischio dei fenomeni alluvionali, contribuiscono alla protezione ed al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi contrastando così la perdita di habitat.

Gli interventi che prevedono opere idrauliche per la messa in sicurezza del territorio potrebbero generare effetti negativi sulla morfologia dei corsi d'acqua, soprattutto in fase di cantiere, e, come conseguenza, sulle specie vegetali ed animali che popolano l'ambiente acquatico e quello ripariale, effetti valutati come trascurabili e pertanto non significativi con riferimento all'obiettivo 3 *Uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine*. Trattandosi comunque di interventi inseriti nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) della Provincia sono vincolati a quanto previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per ottenere le autorizzazioni previste. L'articolato sistema normativo fornisce adeguate garanzie a limitare gli effetti negativi degli interventi.

La selezione degli interventi, sempre nell'ambito di quanto previsto dal PGRA Provinciale, sarà preceduta da un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, ecc.

Gli interventi previsti nell'ambito dell'azione 2) hanno spesso carattere peculiare, pertanto l'applicazione dei CAM non risulta sempre possibile o idonea alla tipologia di intervento e di finalità preminente (sicurezza del territorio e protezione civile); ciò nonostante uno screening sull'applicabilità di presidi per il DNSH in fase attuativa viene comunque previsto, in relazione agli interventi di natura materiale.

PRIORITÀ 5- TRENTINO PER L'ABITARE

OS 2.7) Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili

Az. 1) Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili

Come evidenziato nel Rapporto avente ad oggetto la verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di modifica del Programma FESR, in linea generale la Priorità 5 "Trentino per l'abitare" e le relative tipologie di interventi in essa prospettate non appaiono avere un impatto ambientale negativo significativo sull'ambiente e sono giudicate compatibili con il DNSH. Tale compatibilità è garantita principalmente dal fatto che la realizzazione degli interventi dovrà prevedere il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento" (di seguito CAM), approvati con D.M. 24 novembre 2025, ogni qual volta pertinenti ed applicabili, allo scopo di garantire soprattutto il rispetto delle componenti ambientali DNSH relative all'uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, all'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ed alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. L'applicazione dei CAM, come riportato nella Guida Operativa MEF sul DNSH, garantisce il rispetto del principio DNSH.

Più in particolare si evidenzia che:

- con riferimento all'Obiettivo 1. "Mitigazione dei cambiamenti climatici", si rileva un contributo positivo da parte dell'azione prevista: gli interventi attivati, infatti, determineranno una riduzione del consumo energetico ed un complessivo incremento dell'efficienza energetica degli edifici, contribuendo in questo modo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e inquinanti nell'aria. Al fine di garantire la piena conformità degli interventi al presente obiettivo del DNSH, le fasi di selezione e attuazione degli interventi saranno soggette alle prescrizioni in tema di conformità ai requisiti fissati nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 e relativo Decreto di aggiornamento del 28 ottobre 2025, nonché nella Direttiva (UE) 2024/1275 del 24 aprile 2024 e Regolamento

delegato (UE) 2025/2273 in tema di miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia e di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

- Con riferimento all'Obiettivo 2 *"Adattamento ai cambiamenti climatici"*, si stima che gli interventi proposti non comportino ricadute significative. Laddove sia possibile sulla base della tipologia di intervento da realizzarsi, si ritiene opportuno che venga svolta una analisi dei rischi climatici fisici, sulla base dei requisiti descritti nell'Allegato II del Regolamento Delegato della Commissione Europea 2021/2139; laddove tale analisi individui specifiche soluzioni/misure di adattabilità, in fase realizzativa andranno quindi adottate le soluzioni definite dall'analisi svolta. Per la valutazione degli edifici da sottoporre a verifica climatica (cosiddetto principio "Climate Proofing") si prende a riferimento quanto riportato nella Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), nonché negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" adottati da DPCoe - MASE - Jaspers il 6 ottobre 2023: nello specifico, dovranno essere sottoposti a verifica climatica gli interventi relativi a nuovi edifici o gli interventi di riqualificazione il cui volume interessato superi il 25% della volumetria complessiva dell'edificio ("ristrutturazione importante").
- Con riferimento all'Obiettivo 3. *"Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine"*, si ritiene che l'obiettivo specifico 4.7 non arrechi danni significativi. In fase di progettazione e realizzazione degli interventi, nel caso in cui l'intervento preveda anche l'installazione di apparecchi idraulici, dovranno essere applicati i CAM relativi al risparmio idrico e agli impianti idrico-sanitari.
- Con riferimento all'Obiettivo 4. *"Transizione verso un'economia circolare"* si rileva un effetto valutato come non rilevante e limitato alla sola fase di realizzazione degli interventi del nuovo obiettivo specifico 4.7. A garanzia del rispetto del principio DNSH, saranno previste in fase di attuazione: a) verifica puntuale del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nella fase di cantiere e il controllo del rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla rimozione di materiali in amianto; b) garantire, ove opportuno, che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere dalle demolizioni e dagli scarti di lavorazione (rifiuti da C&D), ad esclusione delle terre e rocce da scavo, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti. Tali requisiti sono assolti tramite l'applicazione dei CAM sulla "demolizione selettiva a fine vita"; c) eventuali apparecchiature elettroniche acquistate, noleggate e prese in leasing dovranno essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti, dimostrabili univocamente tramite certificazioni, etichette, normative nazionali ed europee di riferimento, che saranno oggetto di controllo sia in fase di ammissibilità degli interventi che di collaudo finale.
- Con riferimento all'Obiettivo 5 *"Prevenzione riduzione dell'inquinamento"*, gli interventi edilizi di recupero e riqualificazione del nuovo obiettivo specifico 4.7 non influiscono in maniera significativa. In ogni caso, ad ulteriore tutela del rispetto del principio DNSH, si prevede che: a) per i materiali in ingresso non siano utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui alla "Authorization list" presente nel Regolamento REACH (Regolamento CE n. 1907/2006); a tal proposito saranno fornite le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate; b) per la gestione ambientale del cantiere siano rispettati i requisiti ambientali del cantiere e sia redatto uno specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC). Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei CAM "Specifiche tecniche relative al cantiere con particolare riferimento alle prestazioni ambientali del cantiere" e "Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione"; c) i componenti e i materiali edili utilizzati soddisfino i criteri di cui all'Appendice C dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139.
- Con riferimento all'Obiettivo 6 *"Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi"* gli interventi del nuovo obiettivo specifico 4.7 non prevedono un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 o, dove ciò avvenga, l'intervento sarà sottoposto a Valutazione di Incidenza, come disposto dal DPR 357/97 che recepisce la Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Si deve tuttavia garantire che: a) siano privilegiati interventi di recupero e riqualificazione di immobili già esistenti, evitando la costruzione di nuovi edifici e occupazione di nuovo suolo. b) solo nel caso in cui l'intervento interessi almeno 1000m² di superficie, l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente (sarà pertanto necessario acquisire le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento); c) tutti gli altri prodotti in legno siano realizzati con legno riciclato/riutilizzato; questo vincolo può ritenersi verificato rispettando il CAM relativo ai prodotti di legno o a base legno. Per gli edifici di nuova costruzione è vigente il divieto a costruire all'interno di:
 - terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;

- terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN;
- sono previsti vincoli per interventi localizzati su suoli agricoli (le realizzazioni ubicate in aree agricole devono garantire la continuità dell'attività agricola sottostante) o in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse per le quali, come da normativa vigente, dovrà essere condotta un'opportuna valutazione di incidenza che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione, nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

V. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PROGRAMMA

Come anticipato in precedenza nell'ambito del monitoraggio ambientale del Programma FESR 2021-2027, tra gli indicatori ambientali "di prodotto" sono individuati indicatori specifici atti a misurare il contributo del Programma, lì dove pertinente, agli obiettivi DNSH (contrassegnati da asterisco *).

PRIORITÀ 1 - TRENTINO COMPETITIVO

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI PRODOTTO
OS 1.1) R&I e tecnologie avanzate	1. Potenziamento delle infrastrutture di ricerca e dei poli di specializzazione/ innovazione	N° di progetti che applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement
	2. Trasferimento tecnologico e avvio di start up innovative	N° di imprese con sistemi di gestione ambientale certificati
OS 1.2) Transizione digitale	1. Infrastrutture e servizi di e-government	N° dei centri dati che operano in conformità con il "codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati"
		N° di fornitori con sistemi di gestione ambientale certificati
OS 1.3) Competitività PMI	1. Aggregazione PMI e internazionalizzazione	N° di imprese con sistemi di gestione ambientale certificati
	2. Competitività PMI	N° di imprese con sistemi di gestione ambientale certificati
OS 1.4) Sviluppo competenze	Sostegno allo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente	Nessun effetto ambientale atteso e nessun indicatore previsto

PRIORITÀ 3 - TRENTINO SOSTENIBILE

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI PRODOTTO
OS 2.1) Efficienza energetica	1. Riqualificazione energetica del	N° Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata*
		N° Interventi di riqualificazione energetica su edifici e altri manufatti realizzati suddivisi per cambiamento di classe energetica*
		N° di interventi su edifici e strutture più energivore (classe energetica inferiore)*

	patrimonio pubblico	N° di interventi che utilizzano materiali costruttivi riciclati, riciclabili ed ecocompatibili soddisfatto dai CAM* Contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti* N° di progetti che prevedono il contenimento di dispersione e/o consumi* N° di progetti che applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement
OS 2.2) Energie rinnovabili	1. Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile* Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile* Contributo alla riduzione delle emissioni inquinanti* kWh di potenza installati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili suddivisi per tipologia di FER installata N° e potenza totale dei sistemi di accumulo e gestione di energia installati N° di progetti che prevedono il contenimento dei consumi* N° di interventi che utilizzano materiali certificati a basso impatto ambientale* N° di progetti che applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement* N° di imprese con sistemi di gestione ambientale certificati
OS 2.4) Cambiamenti climatici / Catastrofi	1. Messa in sicurezza territorio 2. Rafforzamento dei sistemi a supporto della rete strategica provinciale di protezione civile	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni (km)* Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni* N° di interventi che prevedono la rinaturalizzazione* Numero di opere idrauliche win win realizzato* N° di interventi che utilizzano infrastrutture verdi e/o soluzioni «nature based»* N° di progetti che minimizzano i costi ambientali dell'intervento

PRIORITÀ 5 - TRENINO PER L'ABITARE

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI PRODOTTO
OS 2.7) Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	1. Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili	N° di progetti che applicano i Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Green Public Procurement